

qui di intervento affacente agli oneri indiretti,
relazioni cioè all'onere degli Agenti per indenni-
tà dovuta al loro personale impiegatizio in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Questi impegni risalgono al 1931 (sconto
tariffe I. I. P. 7% e concorso 50% sul premio an-
nuale); essi vennero ribaditi e regolati con la
circolare 916 del 2 settembre 1947, e dalle conse-
guenti norme contenute nella circolare 934
del 26 novembre 1947.

Detta circolare fece lodevolmente obbligo
agli Agenti di stipulare e tenere aggiornate
le polizze assicurative per le indennità im-
piegatorie, ma purtroppo istituì il sistema
di addossare all' I. N. A. l'onere di un in-
tervento pari:

- al 20% dei premi unici (indennità progressiva)
- al 50% dei premi annui (indennità maturanda).

Le circolari ebbero l'approvazione del
Consiglio di Amministrazione. Si ha osserva-
re che le circolari non contengono riserva di
limite di durata. Durante l'attuale Am-
ministrazione si è dapprima proceduto a
confermare annualmente - con la circolare
inerente alle condizioni annuali - il ricorso